



**L'Unione Provinciale ANCL di Padova
presenta:**

L' ORARIO DI LAVORO DEGLI AUTISTI E DEL PERSONALE MOBILE

Padova 23/06/2014

Isp. Tecn. Nerio Bovo

Il quadro normativo

- **Regolamento CEE n. 3821/85**
(disposizioni relative all'apparecchio di controllo – cronotachigrafo nel settore dei trasporti su strada);
- **D. Lgs. 285 del 30/4/92, modificato ed integrato dal D.L. 151 del 27/6/03, convertito dalla L. 214 del 1/8/03 e dalla L. 120 del 29/07/10, e dal D. Lgs. 150/11** (Nuovo Codice della strada);
- **Regolamento CE n. 561/06** (disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada);

Il quadro normativo

- Regolamento CE n. 2135/98, modificato dal Reg. CE 1360/02: (modifica al Reg. CEE 3821/85 – sostituzione del cronotachigrafo analogico con quello digitale – in vigore dal 01/05/06 per i nuovi veicoli);
- Decreto 31/03/06 del Ministero del Lavoro: modalità e conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale;

Il quadro normativo

- **D. Lgs. 234 del 19/11/07:** Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto – in vigore da 01/01/08 per i lavoratori mobili e dal 23/03/09 per gli autotrasportatori autonomi;
- **D. Lgs. 144 del 4/8/08:** controlli minimi da effettuare in materia di trasporti su strada – 2% di 200 gg x numero totale di giorni lavorati e di questi controlli almeno il 30% da effettuare su strada ed almeno il 50% da effettuare presso i locali delle imprese – controlli minimi: 3% dal 2010

Il quadro normativo

- Note di orientamento n. 3 e 4 della Commissione Europea: relative alla interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 07/06/11 : relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al regolamento (C.E.) n. 561/06;

Il quadro normativo

- Circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/07/11: relative alla interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale;
- Lettere circolari del Ministero del Lavoro del 05/10/11 e del 13/10/11: indirizzi interpretativi in materia di autotrasporto

CRONOTACHIGRAFO

Art. 179 C.d.S.

Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

CRONOTACHIGRAFO

Dispositivo montato a bordo degli autocarri che indica e registra in modo automatico o semiautomatico i dati inerenti la marcia di questi e i **tempi di lavoro dei loro conducenti**. È generalmente integrato con la strumentazione della plancia e deve essere di immediata consultazione da parte del conducente.

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO



Apparecchio privo di una propria memoria che registra i dati scrivendoli su un foglio di registrazione, utilizzabile per 24 ore, che deve essere inserito all'interno dell'apparecchio.

Il dispositivo registra in modo autonomo:

- a) distanza percorsa
- b) velocità
- c) tempo ripartito per periodi di guida e riposo
- d) apertura e chiusura apparecchio

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

Dispositivo meccanico

E' prevista l'utilizzazione di un singolo apparecchio per due conducenti che si alternano alla guida.


Condizioni:

- a) Le registrazioni devono essere riportate in fogli separati che avanzano in sincronia.
- b) Il disco di registrazione del conducente è sempre posto sopra al secondo conducente.

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

FOGLI DI REGISTRAZIONE

Disco di carta concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo sul quale vengono tracciati in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare.



Obblighi:


- 1) Utilizzo di soli fogli **omologati**
- 2) Detenzione di un numero adeguato di dischi

CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

FOGLI DI REGISTRAZIONE facciata anteriore

Vengono effettuate:

- 1) registrazioni automatiche (velocità-tempi-attività-distanze).
- 2) registrazioni manuali dati conducente, veicolo, luogo partenza, arrivo e km percorsi.




CRONOTACHIGRAFO ANALOGICO

FOGLI DI REGISTRAZIONE retro

Utilizzato per:

- 1) Annotazioni eventuali cambi veicolo dal conducente (max 3).
- 2) registrazioni supplementari opzionali.



CRONOTACHIGRAFO DIGITALE



Apparecchio di controllo che rileva, memorizza (nella sua memoria elettronica e sulle carte tachigrafe), indica, stampa e trasmette i dati relativi al veicolo e alle attività del conducente


CRONOTACHIGRAFO DIGITALE

L'apparecchio richiede, per il funzionamento, l'impiego di **carte tachigrafe**.

Dispositivi elettronici dotati di una propria memoria interna che consente di identificare il soggetto che opera con il cronotachigrafo (conducente, organo di controllo, officina o azienda) e che memorizza le operazioni svolte con il cronotachigrafo.



DATI REGISTRATI

- L'apparecchio registra:
- 
- 1) i dati identificativi del veicolo (a vita),
 - 2) la distanza percorsa;
 - 3) le anomalie di funzionamento ed i guasti (per un anno),
 - 4) la velocità tenuta nelle ultime 24 ore.

Le carte tachigrafe registrano: I dati relativi all'attività di guida di 28 giorni del conducente al quale è intestata.

Vengono rilasciate dalle Camere di Commercio ed hanno una **validità di 5 anni.**

OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

I conducenti sono corresponsabili con il datore di lavoro rispetto al buon funzionamento dell'apparecchio ed al corretto uso delle carte tachigrafe.

Il conducente deve:

- evitare il danneggiamento della scheda
- non usare schede difettose
- inserire la scheda all'inizio di ogni viaggio, a veicolo fermo
- richiedere una nuova scheda almeno 15 gg. prima della scadenza
- in caso di furto presentare denuncia alle autorità di P.S.
- richiedere una nuova scheda entro 7 gg. di calendario, in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto

OBBLIGHI DELL'IMPRESA

- calibrare l'apparecchiatura entro 15 gg. dall'immatricolazione del veicolo
- richiedere la carta tachigrafa dell'azienda
- **Istruire i conducenti sul corretto utilizzo del tachigrafo**
- provvedere che a bordo del veicolo vi sia sempre un sufficiente numero di rotoli di carta per la stampante
- assicurarsi del regolare funzionamento del tachigrafo
- predisporre la revisione dell'apparecchio entro 2 anni dall'installazione
- trasferire i dati del tachigrafo entro e non oltre 3 mesi
- trasferire i dati della carta conducente entro e non oltre 3 settimane

Il datore di lavoro deve:

TRASFERIMENTO DATI

I dati trasferiti devono essere provvisti di firma elettronica

L'azienda di trasporto può avvalersi di un terzo soggetto per lo scarico, la tenuta e la conservazione dei dati, purchè venga garantito il rispetto e la riservatezza dei dati.

L'azienda di trasporto deve garantire la conservazione di tutti i dati scaricati per almeno 12 mesi, successivi alla registrazione.

Non deve essere mai ostacolato il controllo da parte degli organi ispettivi.

REG. CE n° 561/06


Campo di applicazione

Si applica al trasporto su strada:

- di merci effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi gli eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
- di passeggeri effettuato da veicoli che sono atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente.

PERIODO DI GUIDA (art. 6 Reg. CE n° 561/06)

PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO: periodo complessivo di guida tra il termine di un riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale



PERIODO DI GUIDA (art. 6 Reg. CE n° 561/06)

PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE: periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana



periodo di tempo compreso tra le ore 0.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica

Tempi di guida settimanali


➤ periodo max di 56 ore

➤ periodo max di 90 ore in 2 settimane consecutive

INTERRUZIONI

(art. 7 Reg. CE n° 561/06)

INTERRUZIONE: ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre attività e che serve unicamente al suo riposo




I PERIODI DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE IL PRIMO ALMENO DI 15 MIN. E IL SECONDO ALMENO DI 30 MIN.

PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

(art. 8 Reg. CE n° 561/06)

RIPOSO: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo



PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

(art. 8 Reg. CE n° 561/06)

PERIODO DI RIPOSO
SETTIMANALE **REGOLARE**



➤ tempo di riposo di almeno 45 ore

PERIODO DI RIPOSO
SETTIMANALE **RIDOTTO**



➤ tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto ad una durata minima di 24 ore consecutive



sulle 2 settimane consecutive devono esserci due periodi di riposo regolare oppure un riposo settimanale regolare ed uno ridotto, con obbligo di compensazione con un periodo di riposo entro la fine della terza settimana, attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore

MULTIPRESENZA

(artt. 4 e 8 Reg. CE n° 561/06)

MULTIPRESENZA:

quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, ci sono a bordo del veicolo almeno due conducenti

Il comma 5, dell'art. 8 del Reg. CE 561/06 prescrive che “.....Omissis In caso di multipresenza i conducenti devono aver effettuato un periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.”

DEROGA

Art. 12 Reg. CE 561/06

A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un posto appropriato per la sosta in sicurezza , il conducente può derogare alle disposizioni degli artt. da 6 a 9 (*periodi di guida, di riposo ed interruzioni*) nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo o del suo carico. Il conducente deve indicare a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga, al più tardi quando raggiunge il posto di sosta.

RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE

Art. 10 Reg. CE 561/06

Le imprese devono organizzare l'attività dei conducenti in modo che possano rispettare le disposizioni del Reg. CEE 3821/85 e Reg. CE 561/06.

REG. CEE n° 3821/85

Campo di applicazione

L'apparecchio di controllo (cronotachigrafo) deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci ed immatricolati in uno stato membro della Comunità Europea, rientranti nel campo di applicazione del Reg. CE 561/06.

Reg. CEE 3821/85

- **OBBLIGHI PER L'AUTISTA:** compilare correttamente i dati sul dischetto del cronotachigrafo analogico (foglio di registrazione) e conservarlo a bordo del veicolo per 28 gg. dopo l'utilizzazione.
- **OBBLIGHI PER L'IMPRESA:** conservare i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione.

Decreto 31/03/06 – Reg. CE 1360/02

Cronotachigrafo digitale

Carta tachigrafa:

- **Ai conducenti:** può registrare dati di 28 gg. ed i dati devono essere trasferiti ogni 3 settimane; poi conservati dall'azienda per un anno.
- **Alle aziende di autotrasporto:** i dati devono essere trasferiti ogni 3 mesi; poi conservati dall'azienda per un anno.
- **Alle officine autorizzate**
- **Alle Autorità addette al controllo**

D. Lgs. 234/07

Campo di applicazione

Si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal Reg. CE 561/06.

Dal 23 marzo 2009 si applica anche agli autotrasportatori autonomi.

D. Lgs. 234/07

- **LAVORATORE MOBILE:** persona che effettua operazioni di autotrasporto – sia dipendente, sia autonomo.
- **ORARIO DI LAVORO:** ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro, durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro a disposizione del datore di lavoro ed esercita la sue funzioni o attività. Sono ricomprese le operazioni di guida, carico e scarico o sorveglianza di tali operazioni, supervisione della salita e discesa dei passeggeri, formalità amministrative di polizia, dogana o altro, pulizia e manutenzione del veicolo, periodi in cui il lavoratore deve restare a disposizione del datore di lavoro.

- **DURATA MASSIMA SETTIMANA LAVORATIVA:** la durata media (su 4 mesi) non può superare le 48 ore (max 60 ore alla settimana).
- **RIPOSI INTERMEDI:** i lavoratori mobili non possono lavorare per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio di 30 minuti, con orario fra 6 e 9 ore, o di 45 minuti se l'orario supera le 9 ore. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a 15 minuti.
- **LAVORO NOTTURNO:** in caso di lavoro durante la notte (dalle 0,00 alle 7,00) l'orario di lavoro giornaliero non può superare le 10 ore per ogni periodo di 24 ore.

- **INFORMAZIONE E REGISTRI: i lavoratori mobili devono essere informati** circa le pertinenti disposizioni nazionali, dei regolamenti interni all'azienda e degli accordi fra le parti sociali; inoltre l'orario di lavoro dei lavoratori mobili deve essere registrato negli appositi registri (ora nel libro unico del lavoro).

D. Lgs. 234/08

Campo di applicazione

Si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate dal Reg. CE 561/06.

Dal 23 marzo 2009 si applica anche agli autotrasportatori autonomi.

D. Lgs. 144/08

Campo di applicazione

Si applica ai conducenti, alle imprese ed ai veicoli di tutte le categorie che rientrano nel campo di applicazione del Reg. CEE 3821/85 e Reg. CE 561/06.

D. Lgs. 144/08

- MODULO DI CONTROLLO DELLE ASSENZE DEI CONDUCENTI: l'assenza per malattia, per ferie o per la guida di un altro veicolo sprovvisto di cronotachigrafo, deve essere riportata in un apposito modulo che deve compilare l'azienda e sottoscritto dalla stessa e dall'autista. Il modulo deve essere conservato per 28 giorni a bordo del veicolo e poi per un anno presso la sede della ditta .

Sanzioni amministrative

A carico del conducente per ciascuna violazione (è ammesso il pagamento in misura ridotta – importo minimo – entro 5/60 gg. dalla contestazione/notificazione). Inoltre l'impresa è obbligata in solido con l'autore della violazione

Art. 174, c.4, 5 e 6 del D. Lgs. 285/92, per **superamento del periodo di guida giornaliero** previsto dall'art. 6, p. 1 del Reg. CE 561/06:

- sanzione da € 40 a € 160
- sanzione da € 316 a € 1.265, per superam. oltre 10%
- sanzione da € 422 a € 1.686, per superam. oltre 20%

Sanzioni amministrative

A carico del conducente per ciascuna violazione (è ammesso il pagamento in misura ridotta – importo minimo – entro 5/60 gg. dalla contestazione/notificazione). Inoltre l'impresa è obbligata in solido con l'autore della violazione

Art. 174, c.4, 5 e 6 del D. Lgs. 285/92, per **mancata osservanza del periodo di riposo giornaliero** previsto dall'art. 8 del Reg. CE 561/06:

- sanzione da € 211 a € 843
- sanzione da € 369 a € 1.476, per mancato rispetto oltre 10%
- sanzione da € 422 a € 1.686, per mancato rispetto oltre 20%

Sanzioni amministrative

A carico del conducente per ciascuna violazione (è ammesso il pagamento in misura ridotta – importo minimo – entro 5/60 gg. dalla contestazione/notificazione). Inoltre l'impresa è obbligata in solido con l'autore della violazione

Art. 174, c.4 e 7 del D. Lgs. 285/92, per **superamento del periodo di guida settimanale** previsto dall'art. 6, p. 2 del Reg. CE 561/06:

- sanzione da € 40 a € 160
- sanzione da € 264 a € 1.054, per superam. oltre 10%
- sanzione da € 422 a € 1.686, per superam. oltre 20%

Sanzioni amministrative

A carico del conducente per ciascuna violazione (è ammesso il pagamento in misura ridotta – importo minimo – entro 5/60 gg. dalla contestazione/notificazione). Inoltre l'impresa è obbligata in solido con l'autore della violazione

Art. 174, c.4 e 7 del D. Lgs. 285/92, per **mancata osservanza del periodo di riposo settimanale** previsto dall'art. 8 del Reg. CE 561/06:

- -----

- sanzione da € 369 a € 1.476, per mancato rispetto oltre 10%
- sanzione da € 422 a € 1.686, per mancato rispetto oltre 20%

Sanzioni amministrative

A carico del conducente per ciascuna violazione (è ammesso il pagamento in misura ridotta – importo minimo – entro 5/60 gg. dalla contestazione/notificazione). Inoltre l'impresa è obbligata in solido con l'autore della violazione

Art. 174, c.4 e 7 del D. Lgs. 285/92, per **superamento del periodo di guida durante due settimane consecutive** previsto dall'art. 6, p. 3 del Reg. CE 561/06:

- sanzione da € 40 a € 160

Sanzioni amministrative

A carico del conducente per ciascuna violazione (è ammesso il pagamento in misura ridotta – importo minimo – entro 5/60 gg. dalla contestazione/notificazione). Inoltre l'impresa è obbligata in solido con l'autore della violazione

Art. 174, c.4 e 7 del D. Lgs. 285/92, per **mancata effettuazione delle interruzioni previste** dall'art. 7 del Reg. CE 561/06:

- sanzione da € 163 a € 653

Sanzioni amministrative

A carico dell'impresa per ciascuna violazione commessa dai dipendenti (è ammesso il pagamento in misura ridotta – importo minimo – entro 5/60 gg. dalla contestazione/notificazione).

Art. 174, c. 14 del D. Lgs. 285/92, per **non aver organizzato l'attività dei conducenti in modo che potessero rispettare gli obblighi previsti a loro carico** dal Reg. CE 561/06:

- sanzione da € 324 a € 1.294

Art. 19 della L. 727/78: sanzione di € 25 per ciascun foglio di registrazione mancante.

Decurtazione punti dalla patente di guida

Art. 126 bis del D. Lgs. 285/92:

- 2 punti per violazioni tempi di guida oltre il 10%;
- 5 punti per violazioni tempi di riposo oltre il 10%;
- 1 punto per violazioni oltre il 10% tempi di guida settimanali;
- 3 punti per violazioni oltre il 10% periodi di riposo settimanali;
- 10 punti per violazioni tempi di guida giornalieri superiori al 20%;
- 10 punti per violazioni periodi di riposo superiori al 20%;
- 2 punti per mancata effettuazione delle interruzioni previste;
- 5 punti per conducenti professionali e per guida con alcool oltre zero e non oltre 0,5 g/l.

Sanzioni amministrative

Art. 7 D. Lgs. 234/07 :

- Superamento durata massima settimanale orario di lavoro fino al 10%: da € 130 a 270 per ogni lavoratore e per ogni periodo di violazione.
- Superamento durata massima settimanale orario di lavoro oltre il 10%: da € 260 a 1.560 per ogni lavoratore e per ogni periodo di violazione.
- Mancata fruizione dei riposi intermedi: da € 103 a 300.

Sanzioni amministrative

- Mancata fruizione dei periodi di riposo degli apprendisti: da € 105 a 630.
- Superamento 10 ore di lavoro in caso di lavoro notturno: da € 300 a 900.
- Mancata informazione dei lavoratori, mancata istituzione dei registri, mancata registrazione: da € 250 a 1.500.

Sanzioni amministrative

Art. 9 del D. Lgs. 144/08: importo da € 150,00 a € 599,00 a carico del conducente o dell'azienda per ciascun modulo di controllo delle assenze non conservato.

Controlli da parte delle autorità

- **Controlli su strada: da parte dei servizi di polizia stradale**
 - a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
 - b) alla Polizia di Stato;
 - c) all'Arma dei carabinieri;
 - d) al Corpo della guardia di finanza;
 - d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
 - e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
 - f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
 - f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
- **Controlli nei locali delle imprese: da parte di funzionari delle Direzioni Territoriali del Lavoro**

Pagamento

- Immediato
- In misura ridotta
- In misura minima
- Rateizzazione

Errori più frequenti

Omessa effettuazione delle interruzioni
previste dal Reg. CE 561/06

Documenti che il conducente deve avere con sè

- Dischi dei cronotachigrafi dei 28 gg. precedenti.
- Modulo di controllo delle assenze dei 28 gg. precedenti
- Documentazione che attesti il rapporto di lavoro, in caso di lavoratore subordinato
- Scheda di trasporto

